



Home » Atti Ministeriali » Anno 2014 » Febbraio » om21022014 (2)

Atti Ministeriali

Ministero

Istruzion

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 145

Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2014. Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 138, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti lo studio e l'esercizio delle professioni superiori";

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studi accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra"

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante "Regolamento della disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare";

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"

- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento rec: concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree u
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree m
- UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 28 gennaio 201

ORDINA:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2014 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato d all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazi discipline statistiche.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiest termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate p laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oli 2014 e alla seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria dell'università o istituto di universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni ind nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 17 ottobre 2014 riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corre seguenti documenti:

- a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attu 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile.
- b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, s: eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo articolo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione sopra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato presso gli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma e al secondo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle autorità competenti università.

Detta certificazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione alla professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza di ammissione di produrre l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dagli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo posta con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma del presente articolo, se il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande sia giustificato da gravi motivi.

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato, a condizione che producano l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

ART. 5

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua italiana devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale sotto elencate presso le seguenti sedi:

Odontoiatra	Milano
Farmacista	Bologna
Veterinario	Bologna

Discipline Statistiche

Roma

Tecnologo alimentare

Udine

ART. 6

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 18 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le sedi. I Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 21 febbraio 2014

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Tabella sedi esami

Tutti i diritti riservati © 2009 - Accessibilità - Note legali